



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO  
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LE OPERE PROVVISORIALI DI EMERGENZA

Roma, data del protocollo

ALLE DIREZIONI CENTRALI DEL DIPARTIMENTO

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

ALLE DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI VV.F.

AI COMANDI dei VIGILI DEL FUOCO

e, per conoscenza:

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CAPO DIPARTIMENTO  
E DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

**CIRCOLARE EM 18/2018**

(Allegati 5)

OGGETTO: Circolare EM 18/2018 “Verifiche di costruzioni per segnalato dissesto strutturale”.

## 1. Premessa

L'articolo 24 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” così come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97, affida al Corpo Nazionale la competenza degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, che si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità<sup>1</sup>, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni.

Rientrano in tale previsione normativa anche gli interventi per “*improvviso o minacciante crollo strutturale*”, ordinariamente richiesti ai Comandi, ivi comprese le verifiche strutturali di costruzioni a seguito di eventi sismici, cedimenti fondali o strutturali, danni riconducibili ad eventi eccezionali o comunque di entità superiore alla capacità di risposta strutturale.

Tenuto conto della rilevanza dell'attività svolta, nel seguito si forniscono indicazioni finalizzate ad uniformare la risposta operativa delle strutture territoriali del Corpo.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente circolare le verifiche effettuate a seguito di emergenza post-sismica, oggetto di futuri, ulteriori specifici approfondimenti. Per completezza, con riferimento ai compiti ed alle responsabilità delle risorse destinate al rilievo del danno ed alla **valutazione di agibilità** nell'emergenza post sismica, ci si limita in questa sede a richiamare, nell'Allegato informativo 5, quanto stabilito in merito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014.

<sup>1</sup> Ad esempio in conseguenza dell'intervento dell'Ente ordinario responsabile di un bene o al cessare delle condizioni di pericolo per gli occupanti



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO  
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LE OPERE PROVVISIONALI DI EMERGENZA

## 2. Richiami normativi

Ferme restando le previsioni del citato D.Lgs. 139/06 e s.m.i., il contesto normativo di settore in cui opera il CNVVF è rappresentato dalle norme di seguito elencate delle quali è riportato uno specifico estratto nell'Allegato 1 alla presente circolare.

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante “*Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*” art. 56 Modalità generali di espletamento degli interventi di soccorso e art. 63 Servizio di guardia;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” art. 54 Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” art. 24 Certificato di agibilità e art. 103 Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche;
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 recante “*Nuove norme tecniche per le costruzioni*” (NTC) capitolo 8 Costruzioni esistenti punti 8.2 Criteri generali e 8.3 Valutazione della sicurezza;
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009 , n. 617 recante “*Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008*” art. c8.2 Criteri generali e art. c8.3 Valutazione della sicurezza.
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni “*Nuovo codice della strada*” Titolo II, Capo I, art. 30 “*Fabbricati, muri e opere di sostegno*”.

Per completezza ed a titolo di richiamo storico, l'Allegato 4 completa il quadro normativo con la Circolare MI - DGSA n. 128 del 23/11/1954.

## 3. Considerazioni su aspetti giuridici

Il sopralluogo del personale VV.F. in caso di intervento per segnalato dissesto strutturale è caratterizzato dal requisito di immediatezza (art. 24 del D.Lgs. 139/06 e s.m.i.) e non conduce a **determinazioni definitive della sicurezza** delle costruzioni ispezionate così come intese dalle NTC (cap. 8.2 del DM 14/1/2008). Per tale motivo è necessario richiedere l'adozione di provvedimenti urgenti agli Enti competenti (art. 63 del DPR 64/2012 e art. 56 del DPR 64/2012), individuabili nel Sindaco, nel Prefetto (art. 54 del DPR 267/2000) e, ove necessario, nelle forze di polizia (Art. 56 del DPR 64/2012).

Per quanto sopra, l'esito del sopralluogo VF non può culminare in una determinazione definitiva delle condizioni di agibilità (art. 24 del DPR 380/2001), da demandare a tecnici abilitati<sup>2</sup>, ma si concretizza con le soluzioni tecniche<sup>3</sup>, immediate e di natura temporanea, da adottare ai fini di

<sup>2</sup> I concetti richiamati in merito all'esito del sopralluogo VV.F. sono stati storicamente chiariti dalla circolare MI DGSA n. 128 del 23 novembre 1954 che, per completezza, si riporta in allegato 4.

<sup>3</sup> Tali soluzioni tecniche sono meglio dettagliate nel paragrafo 4.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO  
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LE OPERE PROVVISORIALI DI EMERGENZA

salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni in attesa delle determinazioni definitive.

I VF non predispongono relazioni tecniche finalizzate al ripristino di opere da costruzione o autorizzano il rientro degli occupanti oggetto di ordinanza di sgombero, al cessare delle condizioni che lo hanno determinato.

Si rammenta che, in caso di sopralluoghi esercitati nell'ambito delle proprie competenze, (non necessariamente aventi per oggetto verifiche strutturali), in cui si riscontrino lavori di consolidamento ovvero inizi di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in località sismiche, *ad eccezione di quelle a bassa sismicità*, il personale VF che riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto alla verifica del possesso, da parte del titolare, dell'autorizzazione di cui all'art. 103 del DPR 380/2001 rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione a norma degli articoli 61 e 94 del citato DPR. Poiché la normativa nazionale ha delegato alle Regioni l'adozione della classificazione sismica del territorio, si ritiene che al fine di assolvere ai compiti di vigilanza disposti dal citato articolo 103, i Comandi debbano informare il competente ufficio tecnico regionale cui demandare gli ulteriori eventuali accertamenti circa il possesso del titolo autorizzativo, ove richiesto. Le procedure di informazione possono essere definite mediante accordi tra Regione e Direzioni regionali e interregionali VF.

## 4. Considerazioni di carattere operativo

Il sopralluogo del personale VF per intervento di dissesto strutturale è effettuato, **a vista**, secondo **procedure d'intervento** codificate dal Comando (art. 56 del DPR 64/2012) e sulla scorta **dell'esperienza** acquisita (art. 56 del DPR 64/2012). L'uso di semplici attrezzi (piccozze, fili a piombo, martelli...) o strumenti, se disponibili, (termocamere, fessurimetri, inclinometri, pacometri, ultrasuoni, georadar...) può essere preso in considerazione compatibilmente con i requisiti di immediatezza dell'intervento.

Piccoli interventi non distruttivi, finalizzati alla verifica e tutela dei beni, sono da effettuarsi se ritenuti necessari (spicconature di intonaco, rimozioni di parti pericolanti, chiusure di servizi, opere provvisoriali secondo le procedure del vademecum STOP, se in possesso di materiali adatti...), optando per operazioni reversibili in caso di costruzioni di pregio per arte o storia.

Il sopralluogo non può limitarsi a singole unità abitative o a singoli locali: il personale VF deve ispezionare almeno le parti comuni degli stabili per verificarne qualitativamente lo stato, avere cognizione del funzionamento strutturale di massima e avere consapevolezza di altri fenomeni di dissesto in atto non segnalati. Eventualmente deve ampliare la zona di ispezione se ritenuta strutturalmente collaborante con quella oggetto di dissesto.

In caso di pericolo imminente, il personale VF **accede ed interviene senza indugio all'interno di proprietà private**, anche in assenza dei legittimi titolari, **dandone immediata notizia alle forze di polizia** preventivamente allertate (art. 56 del DPR 64/2012).

La procedura più adatta per l'effettuazione del sopralluogo per dissesto strutturale parte da un'analisi critica del contesto insediativo del manufatto, per poi soffermarsi sul perimetro dello stesso e quindi al suo interno se accessibile. **La scheda TRIAGEDEm**, già resa disponibile con



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO  
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LE OPERE PROVVISORIALI DI EMERGENZA

lettera-circolare EM2401/5001/11 del 21 maggio 2014<sup>4</sup>, **deve essere sempre compilata** e costituisce anche un supporto e guida all'attività tecnica di valutazione, il suo impiego deve essere inserito nella procedura operativa del Comando (art. 56 del DPR 64/2012).

Nell'Allegato 2 alla presente circolare è fornita una linea guida per la conduzione di interventi di sopralluogo per dissesto strutturale sulla base della quale i Comandi potranno elaborare le proprie procedure operative standard. La scheda TRIAGEDEm impiegata nel contesto operativo ordinario consente anche l'immediata applicazione estensiva in caso di sisma.

L'intervento si conclude con **l'eliminazione prioritaria del pericolo per gli occupanti** nonché con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato (art. 56 del DPR 64/2012). Tale conclusione può concretizzarsi nelle seguenti soluzioni tecniche:

- nessuna azione, se non sono rilevati pericoli;
- piccoli interventi non distruttivi;
- interdizione di locali o ambiti;
- sospensione temporanea, fino a nuova valutazione definitiva da parte di terzi, di interventi edili che possano arrecare potenziali peggioramenti alle condizioni statiche della costruzione;
- interdizione di stabili o opere con sgombero o allontanamento a distanza di sicurezza delle persone (art. 56 del DPR 64/2012);
- interdizione di isolati (art. 56 del DPR 64/2012).

L'elenco di cui sopra è da intendersi indicativo e non esaustivo di tutte le possibili soluzioni tecniche adottabili.

Al fine di uniformare anche le modalità di comunicazione con le Autorità e gli Enti interessati quali, ad esempio, Sindaci, Prefetti, forze di Polizia, Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, Enti gestori o proprietari di immobili o di infrastrutture, nell'Allegato 3 alla presente circolare è fornita a modulistica da utilizzare.

In caso di reati di competenza dei VF (art. 434 “*Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi*” e art. 676 “*Rovina di edifici o di altre costruzioni*” del Codice Penale), verrà data notizia tempestiva all'Autorità Giudiziaria interfacciandosi con le forze di polizia per gli adempimenti del caso.

## 5. Rapporto di intervento con STATRI-WEB

Fermi restando i rituali adempimenti di sala operativa connessi con l'esecuzione di interventi di soccorso tecnico urgente (apertura di scheda di intervento), nel **rapporto di intervento di STATRI-WEB, che deve essere sempre compilato**, devono essere inserite informazioni dettagliate, anche in formato fotografico o grafico, in merito agli interventi effettuati per segnalato dissesto strutturale. Il rapporto di intervento, oltre a consentire di individuare la costruzione oggetto di richiesta di sopralluogo, deve descrivere anche la motivazione della richiesta (es: crollo intonaco appartamento x, segnalati scricchiolii appartamento y, cedimento fondale, frana incombente...) nonché le operazioni effettuate. Si ricorda che l'applicativo STATRI-WEB consente di allegare al rapporto di intervento anche la comunicazione trasmessa dal Comando agli Enti competenti, nonché la scheda TRIAGEDEm, se impiegata.

<sup>4</sup> Eventuali revisioni successive della scheda sostituiranno la versione indicata.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO  
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LE OPERE PROVVISORIALI DI EMERGENZA

La reiterata e ravvicinata richiesta di sopralluogo su una medesima costruzione, individuabile sempre con la compilazione del rapporto con STATRI-WEB, è da valutarsi con estrema cautela da parte del Comando.

Qualora il Comando, a valle di reiterati ed immotivate richieste, ravvisi la sussistenza dei presupposti dell'art. 658 del Codice Penale (reato di procurato allarme), ne invierà circostanziata e tempestiva notizia all'Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza.

## 6. Coordinamento con gli uffici tecnici comunali


Il citato D.Lgs. 267/2000 prevede che ogni Comune organizzi i propri uffici e servizi in autonomia mediante predisposizione di un apposito *regolamento* ed in osservanza al proprio *statuto*.

Attesa l'autonomia nell'organizzazione comunale, è necessario individuare, ove definito, quale sia l'ufficio interessato da eventuali problematiche inerenti i dissesti strutturali ed a quale livello territoriale rivolgersi: Comune, Municipio o Circoscrizione. In caso di dubbi ovvero di indisponibilità di riferimenti certi, i Comandi trasmetteranno le comunicazioni al Sindaco e, per conoscenza, all'Ufficio Territoriale del Governo, agli indirizzi PEC istituzionali.

È opportuno che i Comandi VF stabiliscano dei collegamenti ad hoc con le strutture comunali specificamente individuate, al fine di ottimizzare gli interventi di soccorso tecnico urgente, in modo da poter usufruire delle informazioni tecnico-amministrative nelle disponibilità di queste ultime.

Infine, il raccordo con le Autorità comunali appare auspicabile, anche ai fini di una più efficace conduzione delle operazioni di soccorso tecnico urgente, nei casi in cui si renda necessario lo sgombero di manufatti, con la conseguente necessità di reperire rapidamente ricoveri per gli sfollati.

Al fine di definire procedure e forme di comunicazione condivise e, per quanto possibile, uniformi sul territorio nazionale sono stati avviati contatti con l'ANCI, gli esiti e i provvedimenti conseguenti saranno comunicati.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(GIOVANNI)  


CTSOPE